SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 23 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1990, n. 194.

Regolamento recante sostituzione degli articoli 1 e 2 del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento della Guardia di finanza;

Vista la legge 25 maggio 1989, n. 190, che detta, tra l'altro, disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006;

Ritenuta la necessità di snellire e migliorare le procedure di selezione per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 7 dicembre 1989;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 maggio 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — *1.* Il concorso per l'ammissione ai corsi ordinari per il ruolo normale dell'Accademia della Guardia di finanza è indetto con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, nel quale sono indicati:

a) il numero dei posti messi a concorso, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire tenuto conto dei posti da destinare al concorso riservato ai marescialli in servizio permanente nella Guardia di finanza;

b) il termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione, che non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto;

c) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;

d) le modalità di svolgimento del concorso e i programmi delle prove di esame.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con successivo decreto, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, nomina la commissione giudicatrice.

3. La commissione giudicatrice è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e così composta:

a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;

b) sottocommissione per la visita medica preliminare costituita da un ufficiale della Guardia di finanza e tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;

c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei concorrenti giudicati non idonei alla visita medica preliminare, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali superiori medici dell'Esercito, membri;

d) sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri;

e) sottocommissione per l'accertamento dell'attitudine psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, di cui un ufficiale superiore in servizio presso l'Accademia del Corpo e due ufficiali esperti selettori, e da un laureato in psicologia.

4. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.

5. Il giudizio espresso in sede di visita medica preliminare è immediatamente comunicato all'interessato il quale può, contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita medica di revisione.

6. Il concorrente giudicato non idoneo a seguito della visita medica o della eventuale visita di revisione o degli accertamenti dell'attitudine psico-fisica è escluso dal concorso.».

Art. 2.

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1959, n. 1006, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1.* Le prove d'esame del concorso consistono in tests culturali di livello, in una prova scritta in lingua italiana ed in prove orali di storia, geografia e matematica.

2. I tests culturali di livello sono destinati ad accertare le abilità linguistiche, ortogrammaticali e sintattiche, dei candidati. La prova scritta verte su argomenti di carattere generale e le prove orali sono contenute nei limiti dei programmi stabiliti per l'istruzione media superiore.

3. I tests culturali di livello ed il tema per la prova scritta sono assegnati dalla sottocommissione indicata al comma 3, lettera *d)*, dell'art. 1.

4. Il concorrente che non supera i tests culturali di livello viene escluso dal concorso.

5. Superano la prova scritta i candidati che riportano almeno il voto di 10/20; superano le prove orali coloro che riportano, in ciascuna prova, almeno il voto di 12/20. Si considera attribuito dalla commissione il voto risultante dalla media aritmetica dei voti assegnati da ciascun membro in ciascuna prova.

6. I candidati, in sede di domanda di ammissione al concorso, possono richiedere di essere sottoposti anche ad una prova orale di conoscenza di una lingua estera scelta tra le seguenti: francese, inglese, spagnolo e tedesco. La sottocommissione esaminatrice della prova di lingua estera è quella indicata al comma 3, lettera *d)*, dell'art. 1, integrata da un docente abilitato all'insegnamento della lingua estera oggetto dell'esame, o, in mancanza, da un ufficiale in servizio permanente qualificato conoscitore della lingua stessa.

7. La graduatoria del concorso si ottiene maggiorando il punto di merito complessivo, dato dalla somma della media aritmetica dei punti di merito ottenuti nelle prove orali e del punto ottenuto nella prova scritta, di 0,25, 1 e 1,50 ventesimi, rispettivamente, per voti compresi tra 12 e 15 ventesimi, tra 15,01 e 18 ventesimi e superiori a 18 ventesimi conseguiti dal candicato nella prova di lingua estera.

8. Si applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le disposizioni contenute nel titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

MARTINAZZOLI, *Ministro della difesa*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Per il D.P.R. n. 1006/1959 si veda nel titolo del decreto qui pubblicato.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

90G0234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 giugno 1990, n. 195.

Regolamento recante modificazioni alle norme in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, istitutivo della croce al merito di servizio per i militari di ogni grado della Guardia di finanza;

Ritenuta la necessità di modificare le disposizioni vigenti in materia di concessione della croce al merito di servizio ai militari della Guardia di finanza;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 marzo 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 1990;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La croce al merito di servizio istituita con regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, assume la denominazione di croce per anzianità di servizio.

Art. 2.

1. La croce, conforme al modello annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 1052, è coniata in oro ed in argento.

2. Si porta appesa al petto con un nastro di seta color verde scuro, tramezzato e limitato ai margini da una lista gialla in palo delle dimensioni di quello della croce per anzianità di servizio dell'Esercito di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331.

3. Il nastro può portarsi senza croce.

Art. 3.

1. Hanno titolo a conseguirla ed a fregiarsene, anche dopo la cessazione dal servizio, gli ufficiali, i sottufficiali e gli appartenenti al ruolo dei finanzieri ed appuntati che abbiano compiuto i seguenti periodi minimi di servizio:

a) croce d'oro: 25 anni;

b) croce d'argento: 16 anni.

2. È computato, ai fini della concessione, il servizio prestato nelle altre Forze armate dello Stato e nelle altre Forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anteriormente all'arruolamento nella Guardia di finanza.

3. Il nastro della croce d'oro è sormontato da una stelletta d'oro al compimento del 40° anno di servizio.

4. L'insegna di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.

Art. 4.

1. La concessione della decorazione è disposta dal Ministro delle finanze, su proposta del comandante generale della Guardia di finanza.

Art. 5.

1. Non possono conseguire l'onorificenza e, avendola conseguita, la perdono di diritto, coloro che siano incorsi nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.

2. Coloro che siano incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici non possono, durante il tempo dell'interdizione, conseguire la decorazione, né, avendola conseguita, possono fregiarsene.

Art. 6.

1. Con decreto del Ministro delle finanze verranno emesse apposite disposizioni circa:

a) i casi in cui, per la pendenza a carico dell'interessato di procedimento penale che possa concludersi con l'interdizione dai pubblici uffici, debba essere sospesa la concessione dell'onorificenza;

b) le modalità di computo del periodo di servizio utile ai fine dell'attribuzione della ricompensa.

Art. 7.

1. Il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, e successive modificazioni, è abrogato, fatta salva la disposizione istitutiva dell'onorificenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1990
Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 2

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 2:

— Il D.P.R. n. 1052/1954 reca: «Modificazione dei modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando per i militari della Guardia di finanza».

— Il D.P.R. n. 331/1953 reca: «Modificazione dei modelli del distintivo di onore per i mutilati di guerra, della Croce per anzianità di servizio, della medaglia militare al merito di lungo comando, della medaglia al valore aeronautico e della medaglia militare aeronautica di lunga navigazione».

Nota all'art. 3:

— La legge n. 121/1981 reca: «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza». Si trascrive il testo del relativo art. 16:

«Art. 16 *(Forze di polizia)*. — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla Polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

90G0235

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 15 maggio 1990.

Aggiornamento, per l'anno 1990, delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1986, n. 342, concernente aumento delle paghe nette giornaliere spettanti ai graduati e militari di truppa in servizio di leva, che autorizza il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, ad aggiornare annualmente, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione;

Visto il decreto interministeriale 22 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1987, registro n. 22 Difesa, foglio n. 217 personale militare;

Visto il decreto interministeriale 1° giugno 1989, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1989, registro n. 28 Difesa, foglio n. 110;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento per l'anno 1990 delle paghe nette giornaliere spettanti al personale di cui sopra;

Considerato che il tasso programmato di inflazione per l'anno 1990 è stato fissato al 4,5%;

Decreta:

Art. 1.

1. Le paghe nette giornaliere previste dalla tabella I annessa alla legge 5 agosto 1981, n. 440, quali risultano modificate dall'art. 1, comma primo, della legge 5 luglio 1986, n. 342 e successivamente aggiornate con decreti interministeriali 22 maggio 1987 e 1° giugno 1989, sono fissate, con decorrenza 1° luglio 1990, nelle seguenti misure:

soldato, comune di 2ª classe, aviere	L.	4.680
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	»	5.148
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere	»	5.616

Art. 2.

1. Al maggior onere derivante dal presente decreto, valutato in L. 8.433.047.520 per l'anno 1990 ed in L. 16.728.599.700 per i successivi anni, si provvede a carico degli stanziamenti degli appositi capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate per l'anno finanziario 1990 ed anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 15 maggio 1990

Il Ministro della difesa
MARTINAZZOLI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1990
Registro n. 27 Difesa, foglio n. 105

90A3173

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 aprile 1990.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria «Mondiale '90».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto n. UDG/61 del 12 aprile 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria «Mondiale '90» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria «Mondiale '90» abbinata ai campionati mondiali di calcio del 1990 avrà inizio il 14 maggio 1990 e si concluderà l'8 luglio 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 100 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BI, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CI, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DI, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Roma presso la sala della Maggioranza del Ministero delle finanze il giorno 8 luglio 1990, alle ore 9, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data dell'8 luglio 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti vincenti con i nomi delle quattro squadre concorrenti semifinaliste del campionato mondiale 1990.

All'abbinamento si procederà nel modo seguente. In un'urna saranno immessi quattro astucci contenenti gli estremi dei primi quattro biglietti estratti. In un'altra urna saranno immessi quattro astucci contenenti i nomi delle quattro squadre semifinaliste. Dall'urna dei quattro biglietti e da quella delle quattro squadre semifinaliste, sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con il nome di una squadra.

I quattro biglietti seguiranno la sorte delle quattro squadre semifinaliste per l'assegnazione dei primi quattro premi.

Qualora a conclusione della manifestazione sportiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di squadre atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti alle squadre eventualmente classificatesi. L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento delle partite.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 4 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria «Mondiale '90» cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 2 luglio 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Roma per le ore 10 del giorno 6 luglio 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Sansone Angela, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 282

90A3171

DECRETO 4 maggio 1990.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria «Giro d'Italia '90».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 26;

Visto il proprio decreto n. UDG/61 del 12 aprile 1990;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria «Giro d'Italia '90» e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria «Giro d'Italia '90», abbinata al Giro ciclistico d'Italia, manifestazione 1990, avrà inizio il 23 aprile e si concluderà il 6 giugno 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 40 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AZ.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Milano presso l'intendenza di finanza il giorno 6 giugno 1990, alle ore 9 con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 giugno 1990 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei corridori partecipanti al Giro ciclistico d'Italia.

L'abbinamento sarà effettuato l'ultimo giorno di svolgimento del Giro.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei corridori ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei corridori sarà quella relativa al risultato rilevato al termine del giro sulla base dell'ordine di classifica ufficiale stabilita dalla giuria.

Qualora l'esito del giro non dovesse determinare un numero sufficiente di concorrenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai corridori partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai corridori eventualmente classificatisi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più corridori per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei corridori arrivati *ex aequo*, verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai nomi dei corridori.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie. Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria «Giro d'Italia '90», manifestazione 1990, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 maggio 1990.

È data però facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Milano per le ore 10 del giorno 2 giugno 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Grasso Maria Teresa, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dalla dott.ssa Sansone Angela, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 maggio 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 300

90A3172

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 21 giugno 1990.

Riapertura dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi d'amministrazione delle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192340/66-BG in data 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1990, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 192659 del 9 giugno 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° gennaio 1990, da destinarsi, a norma dell'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, al ripianamento dell'esposizione debitoria delle regioni e delle unità sanitarie locali nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse dai tesorieri medesimi per la copertura della spesa sanitaria relativa agli anni 1985 e 1986, per l'importo complessivo di L. 1.617.705.000.000, con riserva di procedere alla riapertura dell'emissione per le anticipazioni effettuate successivamente alla data del 31 dicembre 1989, per un importo non superiore a lire 230 miliardi;

Vista la lettera in data 9 giugno 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle anticipazioni effettuate, a norma dell'art. 1 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, successivamente alla data del 31 dicembre 1989, ammonta a complessive L. 57.489.973.000, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte

integrante del presente decreto, oltre all'importo di L. 16.984.398.400 da riconoscere alla Banca sannitica per un'anticipazione effettuata anteriormente alla suddetta data;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 201 del 1989, procedere alla riapertura dell'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'ulteriore importo di L. 74.477.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, ed in forza della facoltà prevista dal decreto ministeriale n. 192340 del 15 marzo 1990, citato nelle premesse, è disposta la riapertura dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, emessi con il medesimo decreto del 15 marzo 1990, per l'ulteriore importo di L. 74.477.000.000.

Art. 2.

Le aziende di credito assegnatarie dei certificati provvederanno a retrocedere alla Banca d'Italia i dietimi di interesse maturati sui titoli dal 1° gennaio 1990 alla data di versamento delle singole anticipazioni effettuate, risultante dall'elenco allegato al presente decreto; la Banca d'Italia provvederà a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione e di assegnazione dei certificati, di cui al richiamato decreto ministeriale del 15 marzo 1990, in quanto applicabili.

Art. 4.

L'onere per interessi relativo all'anno 1990, derivante dal presente decreto e facente carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, è pari a L. 5.194.677.310.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1990
Registro n. 220 Tesoro, foglio n. 143

ALLEGATO

Azienda di credito	Importo delle anticipazioni	Data di versamento	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1) Banco Ambrosiano Veneto	978.000.000	12-04-1990	1.586.000.000	1.586.000.000
(ex «Nuovo Banco Ambrosiano»)	608.000.000	8-05-1990		
	1.586.000.000			
2) Banco di Chiavari e della Riviera Ligure	2.079.000.000	30-03-1990	2.079.000.000	2.079.000.000
3) Cassa di risparmio di Firenze	4.391.976.000	5-01-1990	11.885.941.000	11.886.000.000
	5.190.550.000	8-01-1990		
	2.303.415.000	9-01-1990		
	11.885.941.000			
4) Cassa di risparmio di Genova e Imperia	7.526.000.000	30-04-1990	26.692.000.000	26.692.000.000
	2.915.000.000	3-05-1990		
	11.169.000.000	9-05-1990		
	5.082.000.000	11-05-1990		
	26.692.000.000			
5) Cassa di risparmio di Jesi	2.520.013.000	17-05-1990	2.520.013.000	2.521.000.000
6) Cassa di risparmio di Prato	7.344.913.000	29-03-1990	7.344.913.000	7.345.000.000
7) Cassa di risparmio di San Miniato	2.055.592.000	14-03-1990	3.760.328.000	3.761.000.000
	1.704.736.000	13-04-1990		
	3.760.328.000			
8) Cassa di risparmio di Savona	208.000.000	16-05-1990	208.000.000	208.000.000
9) Monte dei Paschi di Siena	1.413.778.000	19-03-1990	1.413.778.000	1.414.000.000
10) Banca Sannitica	16.984.398.400	20-12-1989	16.984.398.400	16.985.000.000
Totale...			74.474.371.400	74.477.000.000

90A3162

DECRETO 21 giugno 1990.

Riapertura dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, per il ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 192341/66-BH in data 15 marzo 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 1990, come risulta modificato dal decreto ministeriale n. 192660 del 9 giugno 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro di durata quadriennale, con godimento 1° gennaio 1990, da destinarsi, a norma dell'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, al ripianamento dell'esposizione debitoria delle regioni e degli enti pubblici che gestiscono servizi di pubblico trasporto nei confronti dei rispettivi tesorieri, in relazione alle anticipazioni concesse dai tesorieri medesimi per la copertura dell'80% dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto relativi agli esercizi dal 1982 al 1986, per l'importo complessivo di L. 2.862.226.000.000, con riserva di procedere alla riapertura dell'emissione per le anticipazioni effettuate successivamente alla data del 31 dicembre 1989, per un importo non superiore a lire 60 miliardi;

Vista la lettera in data 9 giugno 1990, con cui la Ragioneria generale dello Stato ha comunicato che l'importo delle anticipazioni effettuate, a norma dell'art. 2 del suddetto decreto-legge n. 201 del 1989, successivamente alla data del 31 dicembre 1989, ammonta a complessive L. 27.034.925.677, da ripartirsi fra le aziende di credito indicate nell'allegato elenco, da considerarsi parte integrante del presente decreto, oltre all'importo di L. 175.639.000 da riconoscere alla Cassa di risparmio di Venezia per un'anticipazione effettuata anteriormente alla suddetta data;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione al ripetuto decreto-legge n. 201 del 1989, procedere alla riapertura dell'emissione dei suddetti certificati di credito del Tesoro per l'ulteriore importo di L. 27.218.000.000, pari alla somma degli importi dei ripianandi crediti, opportunamente arrotondati per facilitare il rilascio dei titoli agli istituti di credito interessati, secondo la ripartizione di cui all'elenco allegato;

Decreta:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 2 del decreto-legge 29 maggio 1989, n. 201, ed in forza della facoltà prevista dal decreto ministeriale n. 192341 del 15 marzo 1990, citato nelle premesse, è disposta la riapertura dell'emissione dei certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° gennaio 1990, emessi con il medesimo decreto del 15 marzo 1990, per l'ulteriore importo di L. 27.218.000.000.

Art. 2.

Le aziende di credito assegnatarie dei certificati provvederanno a retrocedere alla Banca d'Italia i dietimi di interesse maturati sui titoli dal 1° gennaio 1990 alla data di versamento delle singole anticipazioni effettuate, risultante dall'elenco allegato al presente decreto; la Banca d'Italia provvederà a riversare tali somme all'entrata del bilancio statale.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione e di assegnazione dei certificati, di cui al richiamato decreto ministeriale del 15 marzo 1990, in quanto applicabili.

Art. 4.

L'onere per interessi relativo all'anno 1990, derivante dal presente decreto e facente carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, è pari a L. 1.898.421.540.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 144

ALLEGATO

Azienda di credito	Importo delle anticipazioni	Data di versamento	Importo da ripianare	Importo dei certificati
1) Banca nazionale del lavoro	96.535.000	03-05-1990	96.535.000	97.000.000
2) Banca popolare di Milano	40.720.000	14.05.1990	40.720.000	41.000.000
3) Banca popolare di Sassari	379.200.000	23-03-1990	379.200.000	380.000.000
4) Banco di Napoli	988.800.000	25-05-1990	988.800.000	989.000.000
5) Banco di Santo Spirito	16.104.000	23-05-1990	16.104.000	17.000.000
6) Banco di Sicilia	19.219.025.677	21-05-1990	19.219.025.677	19.220.000.000
7) Cassa di risparmio di Alessandria	670.280.000	23-03-1990	670.280.000	671.000.000
8) Cassa di risparmio di Civitavecchia	554.749.000	23-05-1990	554.749.000	555.000.000
9) Cassa di rusparmio di Cuneo	152.990.000	12-04-1990	152.990.000	153.000.000
10) Cassa di risparmio della provincia di Macerata	1.052.018.000	13-04-1990	1.052.018.000	1.053.000.000
11) Cassa di risparmio delle provincie lombarde	1.008.000.000	11-04-1990	1.667.000.000	1.667.000.000
	209.000.000	04-05-1990		
	450.000.000	16-05-1990		
	1.667.000.000			

Azienda di credito	Importo delle anticipazioni	Data di versamento	Importo da ripianare	Importo dei certificati
—	—	—	—	—
12) Cassa di risparmio di Puglia	121.981.000	23-05-1990	121.981.000	122.000.000
13) Cassa di risparmio di Roma	1.106.556.000	11-05-1990	1.106.556.000	1.107.000.000
14) Cassa di risparmio di Torino	26.680.000	18-05-1990	26.680.000	27.000.000
15) Cassa di risparmio di Tortona	662.790.000	16.03.1990	662.790.000	663.000.000
16) Credito agrario bresciano	279.497.000	12-03-1990	279.497.000	280.000.000
17) Cassa di risparmio di Venezia	175.639.000	14-12-1990	175.639.000	176.000.000
Totale...			27.210.564.677	27.218.000.000

90A3163

DECRETO 27 giugno 1990.

Emissione di buoni del Tesoro in ECU con godimento 6 luglio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di buoni del Tesoro denominati in ECU (BTE) fino all'importo massimo di nominali 500 milioni di ECU, alla pari, al prezzo di emissione di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale.

Il prestito ha inizio il 6 luglio 1990, scadenza l'11 luglio 1991 e frutta un interesse, per l'intero periodo di trecentosettanta giorni, non superiore al 12,15%.

I buoni vengono collocati con il sistema dell'asta marginale riferito al tasso d'interesse di cui al precedente comma.

Art. 2.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e i loro istituti centrali di categoria, gli istituti di credito speciale e gli operatori di cui al decreto ministeriale del 29 marzo 1988, i quali intervengono in proprio e per conto della clientela.

Gli operatori «residenti e non residenti», che partecipano all'asta tramite «banca abilitata», sono facoltizzati a regolare i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

Art. 3.

Salvo quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 10 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978, e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,6242	marco tedesco
1,332	franco francese
0,08784	lira sterlina
151,8	lire italiane
0,2198	fiorino olandese
3,301	franchi belgi
6,885	pesetas spagnole
0,130	franco lussemburghese
0,1976	corona danese
0,008552	sterlina irlandese
1,440	dracma greca
1,393	escudo portoghese

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 4.

I buoni hanno valore nominale unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo emesso.

Il capitale nominale in ECU assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito in titoli della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale in ECU di pertinenza di operatori non residenti potrà essere altresì riconosciuto negli appositi conti di deposito della gestione medesima istituiti al nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilieres S.A., Luxembourg e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

In relazione a ciò, i partecipanti rimasti aggiudicatari debbono comunque avvalersi, direttamente o per il tramite di altro partecipante, dei conti di detta «gestione».

I titoli non hanno circolazione al di fuori della «gestione centralizzata».

Art. 5.

I buoni e relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui alla menzionata legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I buoni medesimi sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 6.

Il rimborso dei buoni verrà effettuato l'11 luglio 1991, alla pari, cioè al valore nominale.

Alla stessa data dell'11 luglio 1991 verrà effettuato il pagamento degli interessi nella misura che risulterà determinata dalla procedura d'asta prevista dal successivo art. 15, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui alla legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 7.

Il rimborso dei buoni e il pagamento degli interessi verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU o in lire italiane.

Il capitale da rimborsare e gli interessi da pagare in lire italiane su detti buoni saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, nel giorno 9 luglio 1991.

Ove necessario, gli importi da corrispondere in lire saranno arrotondati alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Nel caso in cui per tale data non fosse possibile determinare sul mercato italiano la quotazione lira/ECU verrà applicata quella del giorno immediatamente precedente.

Gli operatori «residenti e non residenti» potranno ottenere il pagamento degli interessi e il rimborso dei buoni direttamente in ECU, dovranno avanzare richiesta tramite la «banca abilitata» intestataria del conto di deposito della gestione centralizzata, entro il quindicesimo giorno che precede la data di pagamento.

Ove necessario, gli importi netti da corrispondere in ECU saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto, a seconda che la cifra successiva sia o non sia superiore a 5 millesimi.

Art. 8.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia più usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base della media aritmetica degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 10, e relativi alla data del 6 luglio 1991.

Art. 9.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute «componenti», a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

In relazione all'ipotesi di cui all'art. 9, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come «componente», sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come «componenti» saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 11.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento mediante asta dei suddetti buoni è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il tasso base (massimo) di collocamento dei buoni di cui al presente decreto è stabilito nella misura del 12,15% e le eventuali riduzioni dovranno essere pari a 5 centesimi o ad un multiplo di tale cifra. Le diminuzioni contenenti frazioni diverse da 5 centesimi verranno arrotondate per difetto.

Art. 13.

Le offerte degli operatori, riportate su apposito modello predisposto dalla Banca d'Italia, devono contenere l'indicazione del nominale complessivo espresso in ECU dei buoni che essi intendono sottoscrivere per ciascun tasso d'interesse offerto; per ogni singola offerta, multipla di 1.000 ECU, sul modulo andranno pure segnalate, distintamente, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

L'offerta complessiva non può essere inferiore a 50.000 ECU.

Sul modello di partecipazione all'asta potranno essere indicate fino a un massimo di cinque offerte. Nello stesso modello dovrà essere comunicata la filiale della Banca d'Italia presso la quale l'operatore intende eseguire il versamento del controvalore in lire dei titoli assegnati, ovvero il corrispondente estero della Banca d'Italia che verrà accreditato per l'importo in ECU. Andrà infine segnalata la sede della Banca d'Italia presso la quale si intendono depositare i titoli in «gestione centralizzata».

Art. 14.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inscritte in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca oppure in busta Texbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, se recapitate a cura del mittente, devono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 3 luglio 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 15.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ECU in ordine crescente di tasso d'interesse offerto fino al 12,15%.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il tasso di interesse di aggiudicazione e l'ammontare nominale dei BTE assegnati nonché, distintamente, i regolamenti in lire da quelli in ECU. Detto tasso di aggiudicazione sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 16.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al tasso d'interesse più elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al tasso d'interesse marginale che non possono essere totalmente accolte si procede al riparto proporzionale dell'assegnazione, con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una frazione residuale, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 17.

Il regolamento delle sottoscrizioni, da parte degli operatori assegnatari, sarà effettuato in lire italiane o in ECU, il 6 luglio 1990, senza maggiorazioni di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso la filiale della Banca d'Italia prescelta, il controvalore del nominale in ECU dei buoni assegnati, determinato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 3 luglio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per le sottoscrizioni da regolare in valuta, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 13, l'ammontare di ECU pari al nominale dei BTE assegnati.

Art. 18.

Il giorno 6 luglio 1990, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare:

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 3 luglio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei BTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano nel giorno 4 luglio 1990, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 19.

L'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui BTE e al rimborso, a scadenza, dei buoni stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, sono affidati alla Banca d'Italia.

Le somme occorrenti per dette operazioni verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di pagamento degli interessi e di rimborso dei buoni saranno regolati dall'apposita convenzione stipulata in data 19 ottobre 1988.

La consegna del certificato globale di cui al precedente art. 4 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio Cassa centrale.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei buoni di cui al presente decreto, compresi il conto e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 20.

L'onere per il rimborso del capitale e quello per il pagamento degli interessi faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1990
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 200

90A3160

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 7 giugno 1990.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza ed autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento del fondo GESAV a favore di due contratti specifici, secondo quanto richiesto dalla Assicurazioni generali società per azioni, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 17 maggio, 13 giugno, 26 giugno, 18 luglio, 16 ottobre e 18 ottobre 1989 e successive integrazioni, della Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni di polizza nonché l'autorizzazione ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento del fondo GESAV a favore di due contratti specifici;

Viste le lettere n. 924664 e n. 924660 del 27 dicembre 1989, n. 922786 del 27 luglio 1989 e n. 020250 del 26 gennaio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, e le condizioni di polizza, presentate dalla Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma:

1) tariffa 8A-E.C.U. - assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffa 8C E.C.U. - assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 3);

5) tariffa n. 8D-E.C.U. - assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa contrassegnata di cui al precedente punto 5);

7) tariffa n. 8DC - E.C.U. - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, con controassicurazione;

8) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

9) tariffa 11R (M-F) E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 9);

11) tariffa n. 12R (M/F) E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

12) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11);

13) tariffa n. 12RC (M/F) E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione (tariffa a tasso tecnico 3%);

14) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13);

15) tariffe numeri 9 - E.C.U. e 9F - E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 15);

17) tariffe numeri 9 (m.a.g. 5) - E.C.U. e 9F (m.a.g. 5) - E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alle tariffe di cui al precedente punto 17);

19) tariffe numeri 9 (m.a.g. 10) - E.C.U. e 9F (m.a.g. 10) - E.C.U. - assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia;

20) condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita da applicare alle tariffe di cui al punto 19);

21) tariffa 5-E.C.U. - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, in sostituzione di quella approvata con decreto ministeriale del 2 febbraio 1987.

I tassi di premio sono gli stessi di quelli della tariffa 5 - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante, approvata con decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

22) condizioni speciali di polizza da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 21);

23) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da odottare in contratti emessi in tariffe 8DC-E.C.U. e 12RC (M/F) - E.C.U., allorquando il premio annuo corrisposto sia superiore a L. 1.000.000;

24) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti emessi in tariffe 8D-E.C.U. e 12R (M/F) - E.C.U., allorquando il premio annuo corrisposto sia superiore a L. 700.000;

25) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti emessi in tariffe 8A-E.C.U., 8C-E.C.U., 11R (M/F) - E.C.U., 9-E.C.U., 9F-E.C.U., 9 (m.a.g.) - E.C.U., allorquando il premio unico corrisposto sia superiore a L. 5.000.000;

26) regolamento della gestione speciale degli investimenti denominato «GECU».

I tassi di premio delle tariffe di cui ai punti 1), 3), 5), 9), 11), 15), 17) e 19) sono gli stessi delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Per i contratti a premio annuo l'impresa dovrà disporre, per l'intero periodo contrattuale, di attività a copertura espresse in E.C.U. Dovrà quindi effettuare una valutazione proiettata nel tempo sulle possibilità di acquisizione delle attività economiche suindicate al fine di consentire l'abbinamento di impegni in E.C.U. alle relative riserve matematiche, fermo restando quanto in materia regolato dalle condizioni speciali di polizza.

Per i contratti a premio unico l'impresa potrà procedere alla relativa emissione solo disponendo di attività espresse in E.C.U. in grado di garantire per l'intero periodo contrattuale i rendimenti previsti in tariffa;

27) tariffa 5A - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante limitato ed a capitale decrescente annualmente o sub-annualmente di un importo costante in sostituzione delle tariffe di cui ai punti 5) e 10) del decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

28) tariffa 5AJ - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico ed a capitale decrescente annualmente o sub-annualmente di un importo costante, in sostituzione delle tariffe di cui ai punti 7) e 11) del decreto ministeriale 28 dicembre 1989;

29) condizioni speciali di polizza regolanti i contratti di assicurazione sulla vita, nella forma «temporanea di gruppo per il caso di morte», stipulati a favore dei propri agenti monomandatari vita e dei dipendenti delle società assicurative del «Gruppo Assicurazioni generali» nelle quali è prevista l'adozione di tassi premio puro in luogo dei tassi di tariffa, in sostituzione delle analoghe approvate, limitatamente ai contratti stipulati a favore degli agenti monomandatari vita, con decreto ministeriale 17 luglio 1988.

Art. 2.

La Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma, è autorizzata ad elevare l'aliquota di retrocessione del rendimento del fondo GESAV al 90% a favore di due contratti emessi in tariffa 8CRIV/3 - assicurazione di capitale differito rivalutabile a premio unico con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 28 aprile 1988, su teste di età 20 e 24 anni con durata dieci anni, secondo quanto richiesto dalla società stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3164

DECRETO 16 luglio 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società Vega Service S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Vista la sentenza n. 3/1990 del 27 aprile 1990 depositata in cancelleria il 3 maggio 1990 emessa dal tribunale civile e penale di Torino - sez. 6ª fallimentare, di dichiarazione dello stato di insolvenza della società Vega Service S.r.l., con sede in Torino, largo Tassoni n. 31/*A*, costituitasi l'11 giugno 1986 ed iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale civile di Torino al numero società 2980/86, avente ad oggetto intermediazione mobiliare ed immobiliare;

Rilevato che la Vega Service S.r.l., come sopra identificata, risulta partecipata da società già poste in liquidazione coatta amministrativa, quali la All Factoring Italia S.p.a. (decreto ministeriale 1° marzo 1989) per il 95% del capitale sociale e la All Leasing Italia S.p.a. (decreto ministeriale 12 marzo 1989) per il rimanente 5%;

Considerata la sussistenza della fattispecie di collegamento di cui all'art. 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge, si rende necessario disporre la liquidazione coatta amministrativa della predetta società;

Decreta:

1) La società Vega Service S.r.l., con sede in Torino, corso Tassoni n. 31/*A*, avente ad oggetto intermediazioni mobiliari ed immobiliari è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2) Ai sensi dell'art. 2, comma terzo, del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, n. 430, è preposto alla predetta procedura liquidatoria quale commissario liquidatore il dott. Vitaliano De Gennaro, nato a Torino, l'8 agosto 1925, con studio professionale in corso Duca degli Abruzzi n. 17, Torino.

3) Alla stessa procedura è altresì preposto il comitato di sorveglianza, composto dai signori:

1) Cinti dott. Piero Antonio, nato a Roma il 13 aprile 1949, vice capo di Gabinetto Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, via Molise n. 2, in qualità di presidente;

2) Berti dott. Franco, nato a Bologna il 12 gennaio 1937, con studio in Lugo (Ravenna), corso Mazzini n. 72;

3) Santoro Ruo avv. Lidia, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

4) Teppa rag. Giuseppina, nata a Nole Cavanese (Torino) il 9 maggio 1952, residente a Borgaro Torinese (Torino), via dei Ciliegi n. 4;

5) Pasqualotto rag. Luciano, nato a Rivoli (Torino) il 27 febbraio 1942 e ivi domiciliato in via Pantelleria n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A3193

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 17 luglio 1990.

Misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica della regione siciliana. Acquedotti Montescuro ovest e Favara di Burgio. (Ordinanza n. 1977/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la nota n. 151/CTO del 15 maggio 1990 del presidente della regione siciliana che richiede l'intervento del Dipartimento della protezione civile per l'emissione di un'ordinanza accelerativa dei tempi di esecuzione delle opere riguardanti i lavori di derivazione idropotabile dall'invaso Garcia per gli acquedotti Montescuro ovest e Favara di Burgio, al fine di realizzare, le stesse entro la stagione estiva;

Visto il finanziamento deliberato dal comitato di gestione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno n. 1152 del 10 febbraio 1988;

Visto l'esito della gara d'appalto per i lavori di cui alla delibera n. 212/C.A. del 18 aprile 1990;

Vista la propria ordinanza n. 1348 del 28 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 dell'8 febbraio 1988;

Considerata l'opportunità di prevedere modalità per una rapida definizione delle procedure autorizzative dei lavori e acquisizione delle aree occorrenti all'esecuzione delle opere mediante criteri analoghi a quelli già previsti e adottati per interventi di emergenza già effettuati;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

In conseguenza dell'emergenza idrica nella regione siciliana, le opere di cui alla premessa sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Art. 2.

Le autorizzazioni, le concessioni e i pareri delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti pubblici interessati a qualsiasi titolo per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 devono essere rilasciate entro quarantacinque giorni dalla richiesta presentata dall'ente appaltante, giusta le disposizioni dell'ordinanza n. 1348/FPC del 28 gennaio 1988.

Art. 3.

Le occupazioni e le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente ordinanza, come individuate nei relativi atti progettuali debitamente approvati, sono disposte dal prefetto territorialmente competente.

L'ente appaltante di cui all'art. 2 della presente ordinanza una volta che il prefetto abbia emesso il decreto di occupazione, prescindendo da ogni altro adempimento propedeutico, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli alla presenza di due testimoni estranei al personale dell'ente appaltante e delle ditte interessate, a qualsiasi titolo, all'esecuzione dell'opera.

Art. 4.

Gli automezzi che trasportano le tubazioni, i materiali, le attrezzature ed i macchinari destinati ai cantieri aperti per la realizzazione delle opere di cui alla presente ordinanza possono circolare sulle strade ed autostrade della Repubblica italiana anche nelle ore e nei giorni in cui detto trasporto è normalmente interdetto dalle vigenti disposizioni.

Gli autotrasportatori hanno l'obbligo di far risultare sulle bolle di accompagnamento l'effettiva destinazione del carico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A3201

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 7 giugno 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 20 aprile 1988 con la quale è stata approvata la proposta relativa al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia;

Vista la delibera del senato accademico del 17 maggio 1988;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 1° giugno 1988;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 18 febbraio 1989 in merito al riordinamento della scuola diretta a fini speciali per tecnici specializzati in cosmetologia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 552 della normativa generale delle scuole dirette a fini speciali, all'elenco delle scuole istituite presso l'Università cattolica del Sacro Cuore, la scuola per tecnici specializzati in cosmetologia assume la nuova denominazione di scuola per tecnici cosmetici. Con il titolo V, dopo l'art. 581 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola per tecnici specializzati in cosmetologia che assume la nuova denominazione:

Scuola per tecnici cosmetici

Art. 582. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per tecnici cosmetici presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire una completa preparazione teorico-pratica agli allievi per l'esercizio della professione di tecnico cosmetologo.

La scuola rilascia il diploma di tecnico cosmetologo.

Art. 583. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici studenti per ciascun anno di corso, per un totale di quarantacinque studenti.

Art. 584. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» di Roma.

Art. 585. — L'accesso alla scuola, oltre all'eventuale superamento dell'esame previsto dal precedente art. 158, è subordinato al superamento di un esame medico e di un esame attitudinale e psicodiagnostico.

Art. 586. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia e istologia generale e della cute;
chimica, biochimica e biochimica clinica (*);
chimica dei prodotti cosmetici;
fisica (*);
microbiologia e microbiologia clinica (*).

2° Anno:

cosmetologia applicata;
dermatologia estetica;
etica medica (*);
farmacologia e tossicologia cosmetologica;
fisioterapia dermatologica;
massoterapia;
nozioni di botanica farmaceutica e fitocosmesi;
nozioni di patologia dermatologica.

3° Anno:

controllo di qualità microbiologico e tossicologico;
cosmetologia applicata correttiva e decorativa;
legislazione cosmetica;
nozioni di chirurgia estetica;
nozioni di dermatologia correttiva;
tecnologia e formulazione dei prodotti cosmetici.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico. L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 587. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza in:

laboratorio di chimica;
laboratorio di fisica;
laboratorio di cosmetologia;
ambulatori di dermatologia.

La frequenza, per complessive quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni allievo un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 588. — Lo studente viene ammesso all'esame di Stato per il conseguimento del diploma solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 7 giugno 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A3167

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 23 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 28 febbraio 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 61, reativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, il dodicesimo comma, intitolato «corso di lingua inglese», è soppresso e sostituito con il testo sottoriportato:

Corso di lingua inglese con orientamento medico scientifico

Lo studente dovrà seguire il corso di «lingua inglese con orientamento medico scientifico» che l'Università attiverà tenendo conto che il corso stesso dovrà avere riferimento precipuo ai problemi inerenti al corso di laurea.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo triennio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 23 maggio 1990

Il rettore: SCHMID

90A3166

UNIVERSITÀ DI ANCONA

DECRETO RETTORALE 2 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dagli organi accademici di questa Università intese ad ottenere la modifica dell'art. 69 dello statuto medesimo elevando il numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica da tre a sei per ciascun anno di corso, per un totale di trenta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la propria nota n. 24823 del 19 settembre 1989, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le delibere degli organi accademici succitate;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, nella seduta del 7 febbraio 1990, favorevole all'aumento del numero degli studenti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica da tre a quattro per ciascun anno di corso anziché sei unità come proposto nelle delibere sopracitate, trasmesso con nota ministeriale n. 1022 del 31 marzo 1990;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 69 relativo alla scuola di specializzazione in chirurgia toracica, nell'ultimo comma, è modificato come segue:

«In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 2 maggio 1990

Il rettore: BRUNI

90A3165

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 febbraio 1990;

Sulla proposta delle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 250 dello statuto di questa Università relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è modificato come segue:

Art. 250. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia per l'indirizzo in «dermatologia e venereologia»; per l'indirizzo in «dermatologia cosmetologica» gli specialisti in dermatologia e venereologia a corso quadriennale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 8 maggio 1990

Il rettore: DOZZA

90A3206

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 29 maggio 1990.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 21 marzo 1990;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 49 - *insegnamenti della facoltà di lingue e letterature straniere moderne.*

All'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto — con il n. 78 — l'insegnamento di storia del teatro francese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 29 maggio 1990

Il rettore: CRESCENTI

90A3204

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 17 luglio 1990, n. 23.

Importazione di taluni prodotti tessili della cat. 5 A.M.F. originari dall'Indonesia.

In ottemperanza a quanto disposto dal regolamento CEE n. 1562/90 del 7 giugno 1990 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 148 del 12 giugno 1990) — abrogativo del regolamento CEE n. 915/90 del 6 aprile 90 (pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 94 dell'11 aprile 1990) — che introduce in via definitiva, per il periodo dal 20 marzo 1990 al 31 dicembre 1991, restrizioni quantitative all'importazione di taluni prodotti tessili originari dell'Indonesia, si comunica quanto segue.

Le importazioni dall'Indonesia di maglie, pullover (con o senza maniche), twinsets, giubbetti e giacche (esclusi quelli tagliati e cuciti), giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, a maglia (cat. 5) - N.C.D.S.A. 6101; 1090; 2090; 3090-6102; 1090; 2090; 3090-6110; 1010; 1031; 1039; 1091; 1099; 2091; 2099; 3091; 3099), per merce spedita da detto Paese a decorrere dal 12 aprile 1990, sono sottoposte al regime dell'autorizzazione ministeriale con il sistema del duplice controllo, nell'ambito del limite quantitativo di pezzi 418.000 (pezzi 378.000 + pezzi 40.000 quale quantità aggiuntiva eccezionale) stabilito per il periodo 20 marzo 1990-31 dicembre 1990.

Gli operatori interessati, per ottenere l'autorizzazione di importazione, dovranno presentare domanda, preferibilmente compilata sugli appositi moduli reperibili presso le camere di commercio e completa del Mod.-01 per la protocollazione, al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni ed esportazioni - Div. III - Roma.

Le domande debbono essere corredate dall'originale del certificato di esportazione rilasciato dalle competenti autorità indonesiane, ai sensi del punto 2 dell'art. 11 dell'allegato VI del regolamento CEE n. 4136/86 del 22 dicembre 1986, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 387 del 31 dicembre 1986.

I prodotti spediti dall'Indonesia nel periodo dal 20 marzo 1990 fino all'11 aprile 1990 ed importati saranno dedotti dal limite quantitativo stabilito per il 1990.

I prodotti spediti dall'Indonesia prima del 12 aprile 1990 e non ancora sdoganati potranno essere importati previo rilascio di autorizzazione automatica ministeriale a condizione che siano accompagnati dalla polizza di carico o da altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

Il limite quantitativo riferito al periodo 1° gennaio 1991-31 dicembre 1991, verrà comunicato con successivo provvedimento.

La circolare n. 10 del 13 aprile 1990 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 19 aprile 1990) deve intendersi annuallata.

La presente circolare integra la circolare n. 8/88 del 9 febbraio 1988 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1988.

È in corso di modifica il decreto ministeriale 589 del 24 dicembre 1987 nel senso sopra indicato.

p. *Il Ministro:* GIORGIERI

90A3181

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Associazione italiana assistenza agli spastici in Roma, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1990, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Associazione italiana assistenza agli spastici, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla signora Bertoli Angiolilla ved. Girolimetto con testamento pubblico registrato per atto dott. Giovanni Battista Tedeschini, notaio in Padova, numero di repertorio 31313.

90A3214

MINISTERO DELLE FINANZE

Sostituzione di un funzionario supplente incaricato di presenziare alle operazioni di estrazione della lotteria «Giro d'Italia '90»

Con decreto ministeriale 29 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 321, la dott.ssa Sansone Angela è stata sostituita dalla dott.ssa Ananasso Eliana, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

90A3183

Sostituzione di un funzionario supplente incaricato di presenziare alle operazioni di estrazione della lotteria «Mondiale '90»

Con decreto ministeriale 29 maggio 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1990, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 322, la dott.ssa Sansone Angela è stata sostituita dal dott. Falcone Carlo, vice dirigente amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

90A3184

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Dugenta società cooperativa a responsabilità limitata, in Dugenta.

Con decreto ministeriale 9 luglio 1990 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Dugenta (Benevento), società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Dugenta (Benevento), ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e dell'art. 58, penultimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, per il periodo massimo di sei mesi.

90A3219

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 8 maggio 1990 concernente: «Impegno della somma di L. 54.860.000.000, per il 1990, in conto residui 1989, a favore delle regioni (con l'esclusione della Valle d'Aosta) e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del soppresso Fondo di rotazione per mutui di miglioramento agrario nel Mezzogiorno, confluiti nella quota libera da vincoli di destinazione settoriale ex art. 9, legge n. 281/70, ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1208». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 160 dell'11 luglio 1990).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pagina 1, seconda colonna, della predetta, dove è scritto: «Impegno della somma di L. *54.860.000.000*, per il 1990, in conto residui 1989, a favore delle regioni...», si legga: «Impegno della somma di L. *54.860.000*, per il 1990, in conto residui 1989, a favore delle regioni...».

90A3188

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 7 0 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000